

20 aprile 2017

**Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali
dedicati ai Minori di età e Regolamento del prestito**

Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

Emittente: Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato. Sito Internet www.cdp.it.

Rating dell'Emittente: BBB-/Baa2/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's e Fitch).

Garante dell'emissione: STATO ITALIANO.

Collocatore: Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet www.poste.it.

Disciplina del prestito: Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (riportati sul sito Internet www.cdp.it).

Parte II – Regolamento del prestito

Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età (di seguito buoni dedicati ai minori) sono prodotti finanziari nominativi e sono rappresentati da documento cartaceo (di seguito buoni cartacei) o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. I buoni dematerializzati possono essere sottoscritti esclusivamente nell'ambito del Piano di Risparmio^(*).

Articolo 2 – Intestazione

I buoni dedicati ai minori possono essere intestati esclusivamente a soggetti minori di età e non è consentita alcuna cointestazione. Non è consentita, inoltre, la sottoscrizione a favore di coloro che abbiano più di 16 anni e sei mesi di età, nonché a coloro che compiano 16 anni e sei mesi nel corso del mese in cui cade la data di sottoscrizione. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del libretto di risparmio postale, necessario per la sottoscrizione degli stessi.

Articolo 3 – Prezzo e modalità di emissione

I buoni dedicati ai minori sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente buoni dedicati ai minori per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

Articolo 4 – Durata

I buoni dedicati ai minori hanno una durata massima variabile in funzione dell'età dell'intestatario alla data di sottoscrizione. Tale durata è determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno del minore. Alla scadenza sono liquidati in linea capitale e interessi.

(*) Il Piano di Risparmio è il servizio offerto da Poste Italiane S.p.A. per l'acquisto in forma dematerializzata di buoni dedicati ai minori mediante un programma di sottoscrizioni periodiche per il quale è necessaria la titolarità di un libretto di risparmio postale avente la medesima intestazione dei buoni.

Articolo 5 – Rendimenti al compimento del 18° anno di età

Per ciascuna emissione, alla scadenza naturale – fissata al compimento del 18° anno di età del minore – i buoni dedicati ai minori rimborsano un ammontare pari al valore nominale sottoscritto, moltiplicato per uno dei coefficienti da individuare in ragione del bimestre entro il quale il minore compie il 18° anno d'età, riportati nella tabella A allegata al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento lordo e netto a scadenza.

I buoni diventano infruttiferi dal giorno successivo al compimento del 18° anno di età del minore.

Articolo 6 - Tagli, sottoscrizione e rimborso

I buoni dedicati ai minori sono sottoscrivibili per importi di 50 euro e multipli e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione dei buoni cartacei viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. All'atto della sottoscrizione del Piano di Risparmio, un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. Le sottoscrizioni di buoni dematerializzati nell'ambito del Piano di Risparmio sono effettuate alle condizioni e nei termini vigenti per ciascuna emissione di buoni dedicati ai minori. I buoni dematerializzati sono rimborsati in linea capitale ed interessi alla loro scadenza tramite accredito sul libretto di risparmio postale utilizzato per la sottoscrizione. L'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali, ovvero mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

Articolo 7 – Rimborso anticipato

Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenni, i buoni dedicati ai minori, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del codice civile possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

Il rimborso anticipato dei buoni dedicati ai minori attribuisce il diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati alla data di richiesta di rimborso. Qualora i buoni dedicati ai minori siano rimborsati anticipatamente, i tassi di interesse nominali annui lordi applicati sono quelli relativi ai buoni Ordinari, emessi nel medesimo mese di emissione dei buoni dedicati ai minori sottoscritti, ridotti dello 0,50% e comunque mai inferiori allo 0%. I Fogli informativi dei buoni Ordinari emessi mensilmente sono disponibili sul sito Internet www.cdp.it. Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto e sono corrisposti al momento del rimborso anticipato. Non sono corrisposti interessi per i buoni dedicati ai minori rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione. Le tabelle contenenti i tassi nominali annui lordi, i tassi effettivi di rendimento alla fine di ciascun periodo di possesso, nonché i coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto in caso di rimborso anticipato sono consultabili sul sito Internet www.cdp.it.

Articolo 8 – Limiti alla circolazione dei buoni

I buoni dedicati ai minori non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale e non possono essere dati in pegno.

Articolo 9 – Termini di prescrizione

I diritti dei titolari di buoni dedicati ai minori rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Articolo 10 – Regime fiscale

Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni dedicati ai minori sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013 i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme. L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni dedicati ai minori rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

Articolo 11 – Spese e commissioni

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni dedicati ai minori. La duplicazione del buono cartaceo comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

Articolo 12 - Varie

Le comunicazioni dell'Emittente ai sottoscrittori dei buoni dedicati ai minori vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cdp.it. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

Articolo 13 – Norma finale

La sottoscrizione dei buoni dedicati ai minori comporta la piena conoscenza e accettazione del Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Parte III – Ulteriori Informazioni**Reclami**

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, esclusivamente in forma scritta, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- posta ordinaria, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta – Customer Experience e Gestione Reclami – Reclami - Viale Europa 175 - 00144 Roma;
- via fax al numero 0659580160;
- presso un Ufficio Postale compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- via telematica, utilizzando il modulo web: "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile sul sito "www.poste.it" seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari" Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane;
- Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.

Informazioni sui rischi dell'operazione

I buoni dedicati ai minori non sono rimborsabili prima del compimento del 18° anno di età dell'intestatario se non in presenza di un provvedimento del giudice tutelare.

In caso di rimborso anticipato, i tassi d'interesse nominali annui lordi applicati sono quelli relativi ai buoni ventennali, emessi nel medesimo mese di emissione dei buoni dedicati ai minori sottoscritti, ridotti dello 0,50%.

Non sono corrisposti interessi per i buoni dedicati ai minori rimborsati prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di sottoscrizione.

Le sottoscrizioni di buoni dematerializzati nell'ambito del Piano di Risparmio sono effettuate alle condizioni e nei termini vigenti per ciascuna emissione di buoni dedicati ai minori.

I buoni dedicati ai minori non possono essere dati in pegno.

Parte IV – Condizioni economiche

Di seguito le condizioni in vigore dal 20 aprile 2017

TABELLE TASSI E COEFFICIENTI

TABELLA A

Coefficients per la determinazione del valore di rimborso del buono al compimento del 18° anno di età del minore e relativi tassi di rendimento effettivi annui a scadenza (1)											
Data di compimento del 18° anno di età del minore compresa		Coefficiente (2)		Tasso annuo effettivo di rendimento a scadenza (3)		Data di compimento del 18° anno di età del minore compresa		Coefficiente (2)		Tasso annuo effettivo di rendimento a scadenza (3)	
fra il	e il	lordo	netto	lordo	netto	fra il	e il	lordo	netto	lordo	netto
1 novembre 2018	31 dicembre 2018	1,00375234	1,00328330	0,25%	0,22%	1 gennaio 2027	28 febbraio 2027	1,10096441	1,08834386	1,00%	0,88%
1 gennaio 2019	28 febbraio 2019	1,00417014	1,00364887	0,25%	0,22%	1 marzo 2027	30 aprile 2027	1,10279175	1,08994278	1,00%	0,88%
1 marzo 2019	30 aprile 2019	1,00458811	1,00401459	0,25%	0,22%	1 maggio 2027	30 giugno 2027	1,11010275	1,09633991	1,05%	0,92%
1 maggio 2019	30 giugno 2019	1,00500625	1,00438047	0,25%	0,22%	1 luglio 2027	31 agosto 2027	1,11203698	1,09803236	1,05%	0,92%
1 luglio 2019	31 agosto 2019	1,00542457	1,00474650	0,25%	0,22%	1 settembre 2027	31 ottobre 2027	1,11397459	1,09972777	1,05%	0,92%
1 settembre 2019	31 ottobre 2019	1,00584306	1,00511268	0,25%	0,22%	1 novembre 2027	31 dicembre 2027	1,11591557	1,10142612	1,05%	0,92%
1 novembre 2019	31 dicembre 2019	1,00626172	1,00547901	0,25%	0,22%	1 gennaio 2028	29 febbraio 2028	1,11785993	1,10312744	1,05%	0,92%
1 gennaio 2020	29 febbraio 2020	1,00668056	1,00584549	0,25%	0,22%	1 marzo 2028	30 aprile 2028	1,11980768	1,10483172	1,05%	0,92%
1 marzo 2020	30 aprile 2020	1,00709958	1,00621213	0,25%	0,22%	1 maggio 2028	30 giugno 2028	1,12787952	1,11189458	1,10%	0,97%
1 maggio 2020	30 giugno 2020	1,00902703	1,00789865	0,30%	0,26%	1 luglio 2028	31 agosto 2028	1,12993789	1,11369565	1,10%	0,97%
1 luglio 2020	31 agosto 2020	1,00953091	1,00833955	0,30%	0,26%	1 settembre 2028	31 ottobre 2028	1,13200001	1,11550001	1,10%	0,97%
1 settembre 2020	31 ottobre 2020	1,01003505	1,00878067	0,30%	0,26%	1 novembre 2028	31 dicembre 2028	1,13406589	1,11730766	1,10%	0,97%
1 novembre 2020	31 dicembre 2020	1,01053943	1,00922200	0,30%	0,26%	1 gennaio 2029	28 febbraio 2029	1,13613555	1,11911860	1,10%	0,97%
1 gennaio 2021	28 febbraio 2021	1,01104407	1,00966356	0,30%	0,26%	1 marzo 2029	30 aprile 2029	1,13820898	1,12093286	1,10%	0,97%
1 marzo 2021	30 aprile 2021	1,01154896	1,01010534	0,30%	0,26%	1 maggio 2029	30 giugno 2029	1,14707191	1,12868792	1,15%	1,01%
1 maggio 2021	30 giugno 2021	1,01609626	1,01408422	0,40%	0,35%	1 luglio 2029	31 agosto 2029	1,14926000	1,13062050	1,15%	1,01%
1 luglio 2021	31 agosto 2021	1,01677253	1,01467596	0,40%	0,35%	1 settembre 2029	31 ottobre 2029	1,15145227	1,13252074	1,15%	1,01%
1 settembre 2021	31 ottobre 2021	1,01744925	1,01526809	0,40%	0,35%	1 novembre 2029	31 dicembre 2029	1,15364872	1,13444263	1,15%	1,01%
1 novembre 2021	31 dicembre 2021	1,01812642	1,01586062	0,40%	0,35%	1 gennaio 2030	28 febbraio 2030	1,15584936	1,13636819	1,15%	1,01%
1 gennaio 2022	28 febbraio 2022	1,01880404	1,01645354	0,40%	0,35%	1 marzo 2030	30 aprile 2030	1,15805420	1,13829742	1,15%	1,01%
1 marzo 2022	30 aprile 2022	1,01948212	1,01704685	0,40%	0,35%	1 maggio 2030	30 giugno 2030	1,16774136	1,14677369	1,20%	1,06%
1 maggio 2022	30 giugno 2022	1,02525125	1,02209485	0,50%	0,44%	1 luglio 2030	31 agosto 2030	1,17006525	1,14880709	1,20%	1,06%
1 luglio 2022	31 agosto 2022	1,02610385	1,02284087	0,50%	0,44%	1 settembre 2030	31 ottobre 2030	1,17239376	1,15084454	1,20%	1,06%
1 settembre 2022	31 ottobre 2022	1,02695717	1,02358752	0,50%	0,44%	1 novembre 2030	31 dicembre 2030	1,17472691	1,15288605	1,20%	1,06%
1 novembre 2022	31 dicembre 2022	1,02781119	1,02433479	0,50%	0,44%	1 gennaio 2031	28 febbraio 2031	1,17706471	1,15493162	1,20%	1,06%
1 gennaio 2023	28 febbraio 2023	1,02866592	1,02508268	0,50%	0,44%	1 marzo 2031	30 aprile 2031	1,17940715	1,15698126	1,20%	1,06%
1 marzo 2023	30 aprile 2023	1,02952136	1,02583119	0,50%	0,44%	1 maggio 2031	30 giugno 2031	1,18995475	1,16621040	1,25%	1,10%
1 maggio 2023	30 giugno 2023	1,03654434	1,03197630	0,60%	0,53%	1 luglio 2031	31 agosto 2031	1,19242101	1,16836838	1,25%	1,10%
1 luglio 2023	31 agosto 2023	1,03757830	1,03288101	0,60%	0,53%	1 settembre 2031	31 ottobre 2031	1,19489238	1,17053083	1,25%	1,10%
1 settembre 2023	31 ottobre 2023	1,03861330	1,03378663	0,60%	0,53%	1 novembre 2031	31 dicembre 2031	1,19736887	1,17269776	1,25%	1,10%
1 novembre 2023	31 dicembre 2023	1,03964932	1,03469316	0,60%	0,53%	1 gennaio 2032	29 febbraio 2032	1,19985049	1,17486918	1,25%	1,10%
1 gennaio 2024	29 febbraio 2024	1,04068638	1,03560058	0,60%	0,53%	1 marzo 2032	30 aprile 2032	1,20233726	1,17704510	1,25%	1,10%
1 marzo 2024	30 aprile 2024	1,04172448	1,03650892	0,60%	0,53%	1 maggio 2032	30 giugno 2032	1,21378476	1,18706167	1,30%	1,15%
1 maggio 2024	30 giugno 2024	1,05004109	1,04378595	0,70%	0,61%	1 luglio 2032	31 agosto 2032	1,21640049	1,18935043	1,30%	1,15%
1 luglio 2024	31 agosto 2024	1,05126258	1,04485476	0,70%	0,61%	1 settembre 2032	31 ottobre 2032	1,21902187	1,19164413	1,30%	1,15%
1 settembre 2024	31 ottobre 2024	1,05248549	1,04592480	0,70%	0,61%	1 novembre 2032	31 dicembre 2032	1,22164889	1,19394277	1,30%	1,15%
1 novembre 2024	31 dicembre 2024	1,05370982	1,04699610	0,70%	0,61%	1 gennaio 2033	28 febbraio 2033	1,22428157	1,19624637	1,30%	1,15%
1 gennaio 2025	28 febbraio 2025	1,05493558	1,04806863	0,70%	0,61%	1 marzo 2033	30 aprile 2033	1,22691992	1,19855493	1,30%	1,15%
1 marzo 2025	30 aprile 2025	1,05616277	1,04914242	0,70%	0,61%	1 maggio 2033	30 giugno 2033	1,24912897	1,21798785	1,40%	1,24%
1 maggio 2025	30 giugno 2025	1,07005776	1,06130054	0,85%	0,75%	1 luglio 2033	31 agosto 2033	1,25202674	1,22052340	1,40%	1,24%
1 luglio 2025	31 agosto 2025	1,07156833	1,06262229	0,85%	0,75%	1 settembre 2033	31 ottobre 2033	1,25493124	1,22306484	1,40%	1,24%
1 settembre 2025	31 ottobre 2025	1,07308104	1,06394591	0,85%	0,75%	1 novembre 2033	31 dicembre 2033	1,25784248	1,22561217	1,40%	1,24%
1 novembre 2025	31 dicembre 2025	1,07459588	1,06527140	0,85%	0,75%	1 gennaio 2034	28 febbraio 2034	1,26076047	1,22816541	1,40%	1,24%
1 gennaio 2026	28 febbraio 2026	1,07611286	1,06659875	0,85%	0,75%	1 marzo 2034	30 aprile 2034	1,26368523	1,23072458	1,40%	1,24%
1 marzo 2026	30 aprile 2026	1,07763198	1,06792799	0,85%	0,75%	1 maggio 2034	30 giugno 2034	1,28802033	1,25201779	1,50%	1,33%
1 maggio 2026	30 giugno 2026	1,09368527	1,08197461	1,00%	0,88%	1 luglio 2034	31 agosto 2034	1,29122044	1,25481788	1,50%	1,33%
1 luglio 2026	31 agosto 2026	1,09550053	1,08356297	1,00%	0,88%	1 settembre 2034	31 ottobre 2034	1,29442850	1,25762494	1,50%	1,33%
1 settembre 2026	31 ottobre 2026	1,09731881	1,08515395	1,00%	0,88%	1 novembre 2034	31 dicembre 2034	1,29764453	1,26043896	1,50%	1,33%
1 novembre 2026	31 dicembre 2026	1,09914010	1,08674758	1,00%	0,88%	1 gennaio 2035	28 febbraio 2035	1,30086855	1,26325998	1,50%	1,33%
						1 marzo 2035		1,30410058	1,26608800	1,50%	1,33%

(1) Il valore di rimborso si ottiene moltiplicando il valore nominale sottoscritto per uno dei coefficienti da individuare in ragione del bimestre entro il quale il minore compie il 18° anno d'età.

(2) Coefficienti per la determinazione del valore di rimborso lordo e netto riconosciuto al compimento del 18° anno di età del minore in funzione del bimestre in cui cade la data del 18° compleanno. Tali coefficienti sono da ritenersi validi anche in tutti i casi in cui il minore intestatario compie il 18° compleanno in data successiva a quella di inizio validità degli stessi. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(3) Il tasso effettivo annuo di rendimento a scadenza, lordo e netto – calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale – è dato dalla seguente formula [(Valore di rimborso/Valore nominale)⁶ⁿ - 1] dove n indica il numero di bimestri interi di possesso alla data di inizio-periodo di cui alla prima colonna.